

Art. 1 - (Ambito di applicazione e oggetto)

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’Agenzia regionale agisce in qualità di stazione appaltante, di centrale di committenza o di soggetto aggregatore.

2. Nel rispetto dei principi e delle norme previste dall’Unione europea, nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia e, in particolare, dall’articolo 77 del decreto legislativo 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, al fine di assicurare l’imparzialità ed il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza nella nomina delle commissioni giudicatrici, il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o concessione aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art.2 - (Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di estrazione dei componenti)

1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, compreso il presidente della commissione, estratti ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora richiesto in relazione alla complessità della procedura della gara, da un soggetto esterno alla commissione individuato tra il personale in servizio presso la struttura competente all’espletamento della gara.

2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con le seguenti modalità:

Per le gare afferenti al Servizio sanitario regionale:

- a) almeno due membri sono nominati, tramite sorteggio, nell’ambito di una lista del personale dipendente delle Aziende Sanitarie, comunicata dalle medesime Aziende a seguito di richiesta da parte dell’Agenzia, nella quale sono individuate le specifiche competenze e professionalità richieste per l’espletamento della gara;
- b) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio o rotazione, fra il personale dell’Agenzia e/o delle Strutture/Dipartimenti della Regione Abruzzo avente esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l’acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.
- c) per le gare che non richiedono particolari professionalità nel settore sanitario, il numero dei membri di cui al punto a) può essere ridotto fermo restando quanto previsto dal comma 1;

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

ALLEGATO A – DISCIPLINA DEI CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA NEI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Per le gare concernenti lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nonché per le gare concernenti l'acquisizione di beni e servizi trasversali e di funzionamento per specifiche esigenze dell'Agenzia e/o delle strutture regionali:

- a) almeno due membri sono nominati, tramite sorteggio, ove possibile, fra il personale individuato dall'Agenzia ovvero dalla struttura regionale che ha espresso il fabbisogno;
- b) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio o rotazione, fra il personale dell'Agenzia e/o delle Strutture/Dipartimenti della Regione Abruzzo avente esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

Per le gare svolte dall'Agenzia finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro aperti all'adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o nazionale ovvero per gare su delega di una specifica amministrazione del territorio regionale o nazionale:

- a) almeno un componente, ove possibile, è nominato, tramite sorteggio, nell'ambito di una lista del personale dipendente delle amministrazioni che aderiscono alla convenzione o accordo quadro oggetto della gara, comunicata dalle medesime amministrazioni a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia nella quale sono individuate le professionalità richieste per l'espletamento della gara;
- b) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio o rotazione, fra il personale dell'Agenzia e/o delle Strutture/Dipartimenti della Regione Abruzzo avente esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica;
- c) per le gare che non richiedono particolari professionalità nello specifico settore di gara, il numero dei membri di cui al punto a) può essere ridotto fermo restando quanto previsto dal comma 1.

3. Il sorteggio dei nominativi per la composizione delle commissioni ai sensi del comma 2, viene effettuato dal responsabile unico del procedimento alla presenza di due testimoni. La data del sorteggio è resa nota preventivamente. Si procede, ove possibile, all'estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

ALLEGATO A – DISCIPLINA DEI CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA NEI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

4. Il presidente della commissione giudicatrice è individuato tramite sorteggio, secondo le medesime modalità di cui al comma 3, tra il personale con la qualifica di dirigente. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di rotazione del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di supplente, la funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento di funzioni apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.
5. Qualora, in relazione alle peculiarità dell'appalto, per la valutazione delle offerte siano necessarie competenze specifiche, non rinvenibili fra il personale presente nelle sezioni dell'elenco, il responsabile del procedimento potrà richiedere alle società in house o agli enti dipendenti regionali, nonché ad altre stazioni appaltanti, di fornire un elenco di nominativi pari al doppio del numero richiesto, del personale in possesso delle professionalità e delle specializzazioni richieste nelle materie dell'appalto da inserire nelle commissioni giudicatrici, previa estrazione secondo le modalità di cui al comma 3.
6. La nomina dei commissari è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, è escluso dal sorteggio il dirigente o il funzionario impegnato in altre commissioni giudicatrici.

Art. 3 - (Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. Il responsabile unico del procedimento provvede ad acquisire da ciascun membro, al momento dell'accettazione dell'incarico, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione indicate all'articolo 387-septies e, in caso di nomina di personale dipendente di altri enti con incarico retribuito, l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese, altresì, dal segretario verbalizzante.
3. La nomina di componente della commissione giudicatrice non comporta, di regola, alcun compenso aggiuntivo.
4. Gli incarichi conferiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici sono riportati in apposito elenco gestito dalla Direzione Generale dell'Agenzia.

Art. 4 - (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)

1. Ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dagli articoli 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

2. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

3. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al presente articolo deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Art. 5 - (Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si attengono a quanto previsto nella documentazione di gara.

2. Per la valutazione delle offerte tecniche le commissioni giudicatrici possono lavorare anche da remoto, mediante uno strumento telematico che assicuri la riservatezza delle informazioni, ferma restando la necessità di effettuare collegialmente l'attribuzione dei punteggi.

3. La valutazione delle offerte tecniche deve avere una durata ragionevole commisurata al numero di offerte da valutare e alla relativa complessità, preventivamente concordata fra la commissione giudicatrice e il responsabile unico del procedimento.

4. La frequenza delle riunioni delle commissioni deve essere almeno settimanale.

5. La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, supporta il medesimo nella valutazione delle offerte sospette di anomalia attraverso l'adozione di pareri non vincolanti.

6. I dirigenti e funzionari iscritti nelle sezioni dell'elenco, in caso di nomina, sono tenuti ad esercitare le funzioni di componente della commissione giudicatrice con priorità rispetto agli altri compiti d'ufficio, garantendo l'effettiva disponibilità a svolgere tempestivamente le funzioni di commissario. A tal fine, il direttore della struttura in cui il commissario presta servizio adotta per tutta la durata dell'incarico le conseguenti disposizioni di servizio.

7. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici costituisce adempimento dei doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'articolo 4, la rinuncia all'incarico può essere richiesta solo in caso di sopravvenuto grave ed oggettivo impedimento, comprovato documentalmente e diverso da motivi di servizio.